

N. R.G. 2662/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
I SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dr. LUCIANO ALFANI | - Presidente Rel. |
| Dr. MAURO BERNARDI | - Giudice |
| Dr.ssa ALESSANDRA VENTURINI | - Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso depositato il 14.5.2014

DA

[redacted] nato a Mantova il 23.8.1951, e [redacted]
 [redacted] nata a Zevio il 27.5.1961, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Minocari,
 elettivamente domiciliati in Mantova presso lo studio dell'avv. Beatrice Baraldi, delega
 in atti.

per l'adozione di

[redacted] nata a Vitebsk il 23.4.1996.

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
 Causa decisa nella Camera di Consiglio del 25.11.2014.

CONCLUSIONI

RICORRENTE

Voglia il Tribunale di Mantova dichiarare l'adozione di [redacted] patronimico:
 Sjarheyeuna), nata a Vitebsk il 23.4.1996, da parte di [redacted]
 [redacted], con ogni consequenziale provvedimento.

PUBBLICO MINISTERO

Accogliersi la domanda.

FATTO E DIRITTO



- letto il ricorso per adozione di [redacted] di maggiore età, depositato in Cancelleria il 4.7.2014 dai coniugi [redacted] nato a Mantova il 23.8.1951 e da [redacted] nata a Zevio il 27.5.1961, entrambi residenti in [redacted]

- sentito il Relatore;

- visto il parere favorevole del P.M. in data 25.11.2014, che nulla ha opposto;

- preso atto che:

i ricorrente hanno chiesto di adottare [redacted] nata a Vitebsk il 23.4.1996;

il Tribunale del Rione Pervomajskij della città di Vitebsk, preso atto dell'abbandono da parte dei genitori naturali della bambina, aveva privato i genitori dei loro diritti nei confronti della figlia;

la bambina aveva vissuto dapprima presso l'Istituto "Casa del Bambino" e poi presso l'"Internato Scuola Materna" di Vitebsk sino al 2008, allorquando, con provvedimento del Comitato Esecutivo della Provincia di Postavy, era stata affidata in via provvisoria alla famiglia [redacted];

la madre dell'adottanda è deceduta il 24.9.2003;

del padre naturale della bambina non vi sono tracce;

l'adottanda [redacted] dal 2005, tramite l'associazione "Forum per i bambini di Chernobyl" era stata periodicamente ospitata in Italia (due mesi in estate ed un mese in inverno) presso la famiglia [redacted],

la ragazza era stata accolta e trattata dai coniugi [redacted] come una figlia;

in considerazione del forte legame affettivo esistente reciprocamente tra la ragazza ed i coniugi [redacted] il Tribunale per i Minorenni di Brescia il 4.5.2011 aveva dichiarato costoro idonei all'adozione di [redacted]

sia gli adottanti che l'adottanda hanno espresso avanti al Presidente del Tribunale il loro consenso all'adozione;

le figlie degli adottanti, entrambe maggiorenni hanno espresso il assenso alla adozione da parte dei loro genitori, precisando che anche il fratello [redacted] nato da una relazione del padre prima del matrimonio con la madre [redacted] non aveva sollevato obiezioni all'adozione;

che [redacted] il quale è stato notiziato della procedura di adozione mediante la notifica del ricorso per l'adozione, non è comparso all'udienza presidenziale per esprimere il proprio dissenso all'adozione da parte del padre di [redacted]

- considerato che il mancato consenso di [redacted] non rileva, in quanto si è in presenza di un rifiuto al consenso ingiustificato, come emerge dal disinteresse mostrato dallo stesso

non partecipando al giudizio, e contrario all'interesse della adottanda, che è legata da saldi vincoli affettivi con l'adottante e gli altri membri della famiglia;

- ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge perché l'istanza di adozione venga accolta;

- ritenuto che l'adozione appare conveniente per l'adottanda in quanto consente il consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione del rapporto di accoglienza già sperimentato da anni e concretamente vissuto positivamente, inserendo formalmente la adottanda [redacted] nel nucleo familiare dei coniugi [redacted] del quale fa di fatto già parte da vari anni;

P.Q.M.

Il Tribunale, contrariis reiectis, così provvede:

- 1) dichiara l'adozione di [redacted] (patronimico [redacted]), nata a Vitebsk il 23.4.1996, da parte di [redacted];
- 2) dispone che l'adottata [redacted] (patronimico: [redacted]), assuma il cognome dell'adottante [redacted] antepoendolo al proprio;
- 3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 C.C..

Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 25.11.2014.

Il Presidente Estensore
Dr. Luciano Alfani

IO L
ASSOCIATI
Merco - Avv. Cosetta Michela
0542 28555
LA - Piazza Gramsci, 29
031 24271200

